



# I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 12



## PROVINCIA DI PADOVA

Settore 011 " Direzione Generale / Affari Generali "

***REGOLAMENTO***  
***PER L'AUTORIZZAZIONE E***  
***VIGILANZA DELL'ATTIVITA' DI***  
***CONSULENZA PER LA***  
***CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI***  
***TRASPORTO***



Approvato con DD.C.P. in data 30.5.1994 n. 55 di reg. ed in data 27.9.1994 n. 106 di reg.

**REGOLAMENTO**  
**PER L'AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DELL'ATTIVITA' DI**  
**CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

*INDICE DEGLI ARTICOLI*

**TITOLO I**

Art. 1	Fonti normative	pag.	3
Art. 2	Ambito di applicazione	”	3

**TITOLO II**

Art. 3	Autorizzazione	”	4
Art. 4	Domanda di autorizzazione	”	5
Art. 5	Autorizzazione per imprese già esercenti	”	7
Art. 6	Responsabilità	”	7
Art. 7	Trasferimento e trasformazione dell'agenzia	”	8
Art. 8	Mutamento denominazione	”	9
Art. 9	Rinuncia dell'autorizzazione	”	9
Art. 10	Sospensione attività	”	9
Art. 11	Accesso agli Uffici Pubblici	”	10
Art. 12	Pareri sugli atti	”	10
Art. 13	Responsabile del procedimento	”	10

**TITOLO III**

Art. 14	Programmazione	”	11
Art. 15	Trasferimento della sede	”	12
Art. 16	Locali	”	12

**TITOLO IV**

Art. 17	Tenuta dei documenti	”	13
Art. 18	Tariffe	”	14
Art. 19	Orari di apertura delle agenzie	”	15
Art. 20	Vigilanza	”	15
Art. 21	Sanzioni	”	15

**TITOLO V**

Art. 22	Attività di consulenza da parte degli Enti pubblici non economici	pag.	17
---------	--	------	----

## **TITOLO VI**

Art. 23	Norme finali	”	18
Art. 24	Entrata in vigore	”	18

## **ALLEGATI:**

- N. 1	Schema relativo alla capacità finanziaria (di cui all’art. 4, punto i)	”	19
- N. 2	Tessera per l’accesso agli uffici pubblici (di cui all’art.11)	”	20

## **TITOLO I**

### **ART. 1**

#### **FONTI NORMATIVE**

1. Ai sensi della Legge 8/8/1991 n. 264, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alle Province.
2. La materia del settore è regolata, oltre che dalla Legge sopraindicata, dalla Legge 4.1.1994 n. 11, dal Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992, così come modificato dal D.Lgs. 10/9/1993 n. 360, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, nonché dai decreti ministeriali di attuazione della Legge 264/1991 e dal presente regolamento.

### **ART. 2**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza, nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla Legge 264/1991 e, comunque, ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. Nell'ambito dei compiti indicati al comma 1, sono ricompresi, ai sensi dell'art.1 della Legge 4.1.1994, il rilascio di certificazioni per conto terzi e gli adempimenti connessi, se previsti alla data del 5.9.1991 nella licenza rilasciata dal Questore per il disbrigo di pratiche automobilistiche.
3. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società, ai sensi della citata Legge 264/1991, nonché, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attività, si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata Legge 264/1991. In via esclusiva queste ultime richiedono i fogli rosa per i conducenti dei veicoli a motore (L. 1.12.86, n. 870, tab. 3, p. 1).

## **TITOLO II**

**ART. 3**  
**AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è deliberata dalla Giunta Provinciale a favore del richiedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, residente in Italia;
  - b) abbia raggiunto la maggiore età;
  - c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15/12/1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
  - d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  - e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
  - f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui agli artt. 5 e 10, comma 1, della Legge 264/1991;
  - g) disponga di adeguata capacità finanziaria ai sensi dell'art. 4. e di locali idonei, ai sensi dell'art. 16.
2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
  - a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
  - b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
  - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
3. Nel caso di società, il requisito dell'idoneità professionale deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2 e il requisito dell'adeguata capacità finanziaria deve essere posseduto dalla società.

In esecuzione dell'autorizzazione a gestire l'attività di consulenza, il dirigente del Settore Trasporti della Provincia provvede al rilascio del relativo decreto, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Provinciale.

#### **ART. 4**

#### **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione, redatta in carta legale, rivolta alla Provincia di Padova Settore Trasporti deve contenere:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del titolare;
- b) esatta denominazione e ubicazione della sede dell'attività.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- c) certificato di cittadinanza (in bollo);
- d) certificato di nascita (in bollo);
- e) certificato di stato di famiglia-residenza;
- f) certificato del tribunale civile sezione fallimenti (con bollo degli atti giudiziari);
- g) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (per le società);
- h) attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge 264/1991;
- i) documentazione relativa al possesso di adeguata capacità finanziaria comprovata mediante attestazione di azienda o istituto di credito o di società finanziaria, con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi. L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a £. 100.000.000, effettuato secondo lo schema allegato al presente regolamento. In caso di società l'attestazione suddetta deve essere riferita a tale entità giuridica.
- l) copia dell'atto costitutivo e certificato comprovante l'iscrizione nei registri di cancelleria presso il Tribunale per le Società in nome collettivo o in accomandita semplice;
- m) quanto previsto in l) più copia della Statuto per le Società cooperative a responsabilità illimitata e limitata;
- n) quanto previsto in m) più la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale per le Società per Azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

In alternativa ai certificati di cui ai punti c), d), ed e), può essere effettuata l'autocertificazione ai sensi della Legge 15/1968.

La documentazione di cui sopra deve essere allegata alla domanda di autorizzazione. Qualora per documentati e giustificati motivi l'interessato non possa produrne parte, la documentazione

mancante dovrà essere trasmessa alla Provincia, entro sessanta giorni, pena l'archiviazione della pratica.

2. Verranno inoltre richiesti d'ufficio alle competenti autorità il certificato penale generale e il certificato antimafia, per il titolare e per le altre persone indicate dalla legislazione vigente.
3. Nel caso di Società i certificati di cittadinanza, nascita, stato di famiglia-residenza e fallimentare devono essere presentati:
  - a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
  - b) dai soci accomandatari, quando trattasi di Società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
  - c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
4. L'attestato di idoneità professionale deve essere presentato da almeno uno dei soci quando si tratta di società di persone, da uno dei soci accomandatari quando si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, da uno degli amministratori per ogni altro tipo di società.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prestazione della cauzione pecuniaria, determinata dal decreto del Ministero dei Trasporti del 17/2/1993, in lire 5.000.000, nonché al versamento di un contributo "una tantum" determinato con decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro.

La cauzione pecuniaria di cui sopra, da versarsi contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, è da considerarsi idonea nei seguenti casi:

- libretto di risparmio al portatore o nominativo (da valutare sulla base del valore reale);
- titoli di Stato o garantiti dallo Stato, liberi da qualsiasi vincolo e recanti le cedole non maturate (prendendo in considerazione il corso medio del semestre antecedente a quello nel quale vengono accettati, dedotto di un decimo).

Per ciascun deposito cauzionale verrà costituita apposita polizza di deposito presso il Tesoriere provinciale.

La cauzione di cui sopra può essere altresì costituita, ai sensi della legge 10/6/1982 n. 348, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa a favore degli utenti danneggiati da un irregolare comportamento dell'agenzia.

## ***ART. 5***

### ***AUTORIZZAZIONE PER IMPRESE GIA' ESERCITANTI***

1. Per conseguire l'autorizzazione, in sede di prima applicazione della Legge 264/1991, le imprese esercitanti effettivamente l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla

data del 5/9/1991, devono presentare domanda e la documentazione indicata nell'art. 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, legge 264/1991, così come modificato dalla Legge 11/1994, per l'attestato di idoneità professionale e per il titolo di studio. Le stesse sono, altresì, esentate dal dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della legge 264/1991, (come locali, capacità finanziaria).

Sono, inoltre, esonerate le imprese derivanti dalla trasformazione delle agenzie suddette, a condizione permanga nella nuova struttura il titolare precedente come amministratore e l'esercizio sia svolto nei medesimi locali.

2. Per dimostrare l'effettiva anzianità nel settore, necessaria per conseguire l'autorizzazione, le imprese suddette dovranno, altresì, trasmettere:
  - a) licenza della Questura;
  - b) tariffa delle operazioni vistata dalla Questura al momento del rilascio della licenza;
  - c) registro/i degli affari vidimati, relativi al periodo 1988/91;
  - d) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa agli anni 1988/89/90/91;
  - e) eventuale attestazione di frequenza con profitto al corso di formazione professionale sull'attività di consulenza.

#### ***ART. 6***

#### ***RESPONSABILITA'***

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale, ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso dell'attestato professionale.
2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, l'impresa che esercita attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può avvalersi di dipendenti e collaboratori nelle forme previste dalla Legge per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici.

#### ***ART. 7***

#### ***TRASFERIMENTO E TRASFORMAZIONI DELL'AGENZIA***

1. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione, in sostituzione di quella del dante causa: contestualmente alla revoca di quest'ultima,

l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente.

2. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di anni due, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art.5 della citata Legge 264/1991.
3. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma precedente, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
4. Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti le autorizzazioni decadono.
5. Delle variazioni riguardanti i soci, la Provincia prende atto con provvedimento del Capo Settore.

Resta inteso che se la variazione riguarda l'unico socio in possesso dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività di consulenza, deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla Provincia.

6. Nell'ipotesi di trasformazione da società di fatto a ditta individuale, il recesso o l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta, corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione e purché il socio rimasto sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
7. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata dalla Giunta Provinciale una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
8. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione riguardante i presupposti in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata.

## ***ART. 8***

### ***MUTAMENTO DENOMINAZIONE***

1. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione del precedente titolare.
2. Se varia la sola denominazione, si procede su richiesta del titolare, corredata da copia dei certificati di variazione presso la CCIAA e/o Tribunale, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione con provvedimento del Capo Settore Trasporti.

#### ***ART. 9***

#### ***RINUNCIA ALL 'AUTORIZZAZIONE***

1. In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione, indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo comunica formale e incondizionata rinuncia dell'attività, restituendo il decreto di autorizzazione.

#### ***ART. 10***

#### ***SOSPENSIONE ATTIVITA'***

1. L'attività può essere sospesa per gravi motivi dal titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi, previa comunicazione scritta alla Provincia, che ne prende atto. Qualora trascorso il termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione decadrà. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia.

#### ***ART. 11***

#### ***ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI***

1. Il disbrigo presso gli uffici pubblici (Pubblico Registro Automobilistico, Prefettura, Uffici della Motorizzazione Civile) delle incombenze relative alle pratiche di cui alla tabella A allegata alla legge 264/1991, è consentito al personale (dipendenti e collaboratori) delle agenzie di cui al comma 2 dell'art. 6, in possesso di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia

a cura del Capo Settore Trasporti, secondo il modello allegato al presente regolamento. È consentito l'accesso anche al personale degli studi siti in altre province in possesso di analogo documento di riconoscimento rilasciato dalle competenti province.

2. Qualora il titolare dell'agenzia gestisca altre attività di carattere simile (agenzie assicurative, autoscuole, etc.) è esteso l'accesso agli uffici pubblici anche ai dipendenti ed ai collaboratori inseriti in queste ultime strutture.

E' esteso, infine, l'accesso ai soci di cooperative o consorzi di servizi, incaricati sulla base di apposita convenzione riconosciuta dalla Provincia, per la materiale consegna delle pratiche agli sportelli degli uffici pubblici.

#### ***ART. 12***

#### ***PARERI SUGLI ATTI***

1. Sulle autorizzazioni di nuove agenzie, revoche, sospensioni, trasferimenti di sede, trasferimento di titolarità, e sui provvedimenti di carattere generale, saranno informate le Associazioni di categoria.

#### ***ART. 13***

#### ***RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO***

1. Il Capo Settore Trasporti é responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, per le pratiche di cui alla Legge 264/1991.
2. Le medesime pratiche vengono svolte nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa di legge e regolamentare.

### **TITOLO III**

#### ***ART. 14***

#### ***PROGRAMMAZIONE***

1. Allo scopo di assicurare uno sviluppo ordinato del settore in rapporto con l'indice della motorizzazione, il numero di autorizzazioni per l'attività di consulenza per la circolazione dei

mezzi di trasporto è stato fissato, su base provinciale, dal Ministero dei Trasporti con decreto 9/12/ 1992, nel rapporto tra il numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia e 2400.

2. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili potrà subire variazioni in più o in meno al variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia come risultanti da verifica triennale sulla base dei dati forniti dall'A.C.I. e relativi ai veicoli soggetti al pagamento della tassa di proprietà.

Nel caso le agenzie programmate risultino minori rispetto alle imprese autorizzate, sarà , comunque, consentito il trasferimento inter vivos o mortis causa delle esistenti.

3. Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate ai richiedenti, fissando come ordine di priorità la data di presentazione della domanda. In questo caso, tutta la documentazione richiesta deve essere trasmessa entro sessanta giorni alla Provincia. In caso contrario, la pratica verrà archiviata.

A parità di data di presentazione delle domande, si seguirà il seguente criterio di priorità:

- 1) Comuni sprovvisti di agenzia;
- 2) Comuni con agenzie con il più alto rapporto veicoli/agenzie;
- 3) Comuni con uffici operativi della Motorizzazione Civile;
- 4) Comuni con più alta densità di commercianti o concessionari di veicoli a motore.

Esaurita la valutazione in base ai citati criteri, sarà presa in considerazione l'anzianità di servizio nel settore, documentabile con atti idonei, e non avere la titolarità di altre agenzie.

4. In sede di prima applicazione del piano, verranno rilasciate autorizzazioni, anche in soprannumero, in maniera tale da consentire il proseguimento dell'attività delle agenzie regolarmente funzionanti, indicate nell'elenco allegato al provvedimento della Giunta Provinciale n. 2866 del 22/12/1992, esecutivo, modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 14/6/1993, esecutiva. Le ulteriori autorizzazioni eventualmente disponibili verranno rilasciate secondo le modalità indicate al comma 3.

#### ***ART. 15***

#### ***TRASFERIMENTO DELLA SEDE***

1. Il trasferimento della sede verrà consentito nell'ambito del territorio provinciale, mediante rilascio di specifico nulla-osta da parte del Capo Settore Trasporti in locali aventi i requisiti previsti dall'art. 16.

#### ***ART. 16***

## ***LOCALI***

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve essere svolta solamente nei locali autorizzati. Non sono, pertanto, ammessi sedi o recapiti diversi anche se del medesimo titolare, privi di autorizzazione. Nei locali autorizzati è possibile svolgere esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. Tali locali devono comprendere:
  - a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi. L'ufficio, aerato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
  - b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed aerati.
4. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, qualora lo studio di consulenza sia già in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma 3.
5. I criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano ai locali già autorizzati degli studi di consulenza che, alla data del 5/9/1991, esercitavano regolarmente attività di agenzia.  
Nei locali sede degli Uffici dell'Automobil Club d'Italia (ACI) e degli automobil club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.
6. I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della Legge 8/8/1991, n. 264, trasferiscono la propria attività, esclusa l'ipotesi di sfratto esecutivo, chiusura non temporanea al traffico della zona o altri oggettivi gravi motivi, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. Trasporti 9/11/1992 (G.U. 1/12/1992, n. 283).  
Per le agenzie e delegazioni esistenti alla data del 5/9/1991, si fa riferimento per la sede a quanto indicato negli elenchi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale in data 22/12/1992, n. 2866 di reg.

## **TITOLO IV**

**ART. 17**  
**TENUTA DEI DOCUMENTI**

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del codice civile.  
Esso è inoltre vidimato annualmente, ai sensi dell'art. 2216 del codice civile, ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.
2. L'Impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministero dei Trasporti 8/2/1992.
3. La ricevuta di cui al comma 2 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui al comma 1
4. L'Impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pone a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 2, l'estratto di cui all'art. 92 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/4/1992, n. 285, così come modificato dal D.Lgs. 10/9/1993 n. 360.

**ART. 18**  
**TARIFFE**

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con Decreto del Ministero dei Trasporti.
2. Le tariffe di cui al comma precedente e quelle praticate di norma dall'Impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse nei locali ove

vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

3. Le tariffe praticate devono essere preventivamente depositate presso la Provincia per ottenere un visto di conformità a cura del Capo Settore Trasporti.
4. E' istituita presso la sede del Settore Trasporti della Provincia una commissione consultiva allo scopo di valutare la congruità delle tariffe adottate dalle agenzie e i problemi inerenti all'attività medesima.
5. La commissione, di cui al punto precedente, è composta da:
  - *Presidente:* Capo Settore Trasporti della Provincia
  - *Vice Presidente:* Dirigente Servizio Trasporti della Provincia
  - *Componente:* Rappresentante della Prefettura
  - Rappresentante, della Motorizzazione Civile
  - Rappresentante Automobile Club Provinciale di Padova
  - Rappresentante A.N.D.A.C.
  - Rappresentante U.N.A.S.C.A
  - Rappresentante F.E.D.E.R.T.A.I.
  - *Segretario:* Impiegato addetto al Settore Trasporti della Provincia.

#### ***ART. 19***

#### ***ORARI DI APERTURA DELLE AGENZIE***

1. Le agenzie dovranno garantire un orario di apertura al pubblico di almeno trenta ore settimanali, con una articolazione tale da garantire l'effettiva disponibilità per gli utenti anche nel pomeriggio.

Detto orario ed ogni variazione dello stesso nonché i periodi di chiusura per ferie o altre motivate cause per un periodo superiore a giorni tre, devono essere preventivamente comunicati al Settore Trasporti della Provincia.

#### ***ART. 20***

## ***VIGILANZA***

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento è affidata alla Provincia e ai Comuni ai sensi dell'art. 9 della Legge 8/8/1991, n. 264. Essa viene svolta dalle guardie provinciali su espressa richiesta del Settore Trasporti. E' altresì svolta dagli addetti al Settore predetto della Provincia, muniti di apposita tessera.

La vigilanza consiste in ispezioni presso le sedi delle agenzie e altri accertamenti diretti a controllare:

- a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) l'osservanza delle tariffe e degli orari;
- c) la regolarità della tenuta del registro-giornale e del rilascio delle certificazioni sostitutive;
- d) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata.

## ***ART. 21***

### ***SANZIONI***

1. Il dirigente di cui all'art. 13, anche su iniziativa dei Comuni, emana atto di diffida in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, la Giunta Provinciale applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'art. 3 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
2. Chiunque rilascia la ricevuta di cui al precedente art. 17 senza che esistano i presupposti previsti dall'articolo medesimo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della Legge n.264/1991. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
3. Le imprese che, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 92, primo comma del D.Lgs. 30/4/ 1992 n. 285, così come modificato dal D.Lgs. 10/9/1993 n. 360 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a quattrocentomila.

4. L'autorizzazione è revocata quando vengono meno i requisiti previsti per il rilascio o nel caso contemplato dal comma 2. Può essere altresì revocata dopo un periodo di sospensione, qualora permangano gravi abusi. Sono considerati tali, per esempio:

- a) la mancanza od irregolare tenuta dei documenti obbligatori;
- b) l'esercizio della attività di consulenza in locali diversi da quelli autorizzati;
- c) gravi irregolarità nel campo tariffario;
- d) ripetute ed ingiustificate chiusure della sede.

In questi casi, si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duemilioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

5. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. L'attività svolta nei recapiti è equiparata ad esercizio senza autorizzazione.

Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale si applica l'art. 348 del codice penale.

## **TITOLO V**

### **ART. 22**

#### **ATTIVITA' DI CONSULENZA DA PARTE DEGLI ENTI**

#### **PUBBLICI NON ECONOMICI**

- 1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prevista dall'art. 1 della legge 8/8/1991, n. 264, può essere esercitata anche da enti pubblici non economici, sia da uffici dei predetti enti in regime di convenzionamento o di concessione, sia direttamente dai predetti enti.
- 2. L'esercizio dell'attività suddetta, effettuata direttamente dall'ente pubblico non economico secondo le leggi e i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge, non è soggetto all'autorizzazione della Provincia, né al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale.

3. L'attività di consulenza di cui al comma 1 esercitata successivamente al 5.9.1991 dagli uffici in regime di convenzione o concessione con l'Automobile Club Provinciale è soggetta all'autorizzazione della Provincia. L'autorizzazione è rilasciata, nel rispetto del programma provinciale, su richiesta dei predetti enti direttamente all'Automobile Club Provinciale con l'indicazione del titolare dell'ufficio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento, nonché dell'attestato di idoneità professionale. All'esercizio della detta attività si applicano le sanzioni di cui all'art. 21.
4. Le autorizzazioni, rilasciate agli uffici di cui al comma 3, decadono qualora il titolare del predetto rapporto di convenzionamento o di concessione venga a perdere i requisiti previsti dall'art.3 e non sia sostituito dall'Automobile Club Provinciale entro il termine di 90 giorni.
5. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza sono quelle fissate ai sensi dell'art. 8 della legge 8/8/1991, n. 264.
6. Gli Enti e gli uffici di cui al comma 1 rilasciano la ricevuta sostitutiva, redigono il registro-giornale e sono sottoposti alla vigilanza della Provincia, ai sensi degli artt. 6-7-9 della L. 264/1991.

## **TITOLO VI**

### **ART. 23**

#### **NORME FINALI**

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge 8/8/1991 n. 264, avvenuta il 5/9/1991, esercitavano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18/6/1931, n. 773, le attività disciplinate dalla citata legge, o gestivano in regime di concessione o convenzionamento con gli automobile club, uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale.
2. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestazione di idoneità professionale di cui all'art. 5, Legge n. 264 del 1991 può essere

ottenuta dalla Motorizzazione Civile a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non abbiano maturato i tre anni di effettivo esercizio dell'attività di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5 Legge 264/1991, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione.
4. Qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento non fossero stati effettuati i corsi di formazione professionale previsti dall'art. 10 della L. 264/1991, la Giunta Provinciale autorizzerà l'esercizio provvisorio da parte delle agenzie, rientranti nell'ipotesi prevista al comma 3, su presentazione della documentazione e delle prestazioni economiche previste dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

#### ***ART. 24***

#### ***ENTRATA IN VIGORE***

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione ai sensi di legge.

**ALLEGATO N.1**

Art.4, punto i) : SCHEMA RELATIVO ALLA CAPACITA' FINANZIARIA

Carta intestata

(dell'Azienda od istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi)

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al sig.  
.....nella forma tecnica di  
.....un affidamento di lire.....(.....).  
.....li.....

Firma.....

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO N.2**

Art.6: TESSERA PER L'ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI

 <p><b>PROVINCIA DI PADOVA</b> Settore Trasporti</p> <p><b>TESSERA AGENZIE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO</b></p> <p>N. _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
---

FRONTE

 <p><b>IL CAPO SETTORE</b></p> <p>_____</p>	<p>La persona retroindicata,  dall'Agenzia</p> <p>è autorizzata ad accedere agli uffici pubblici per il di- sbrigo delle pratiche di cui alla Legge 264/1991</p>
--	--

RETRO